

AREA DI PARCHEGGIO BS PARKING

REGOLAMENTO

Condizioni generali di contratto ex art. 1341 C.C. per offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. di servizio di parcheggio

Art. 1. Il presente regolamento contiene le norme che disciplinano l'uso dell'area di parcheggio dei mezzi pesanti e leggeri denominata "BS PARKING". Il regolamento è pubblicato sul sito web www.centropadane.it.

Art. 2. Le condizioni generali di contratto del presente regolamento di parcheggio disciplinano il rapporto di natura privatistica tra utente e gestore del parcheggio.

Art. 3. Le norme di questo regolamento si applicano ai mezzi e ai loro conducenti che usufruiscono dell'area di parcheggio. Per mezzo e per effetto dell'ingresso e/o del ritiro del biglietto di parcheggio, ovvero con la stipula di un contratto di abbonamento, si realizza un contratto avente per oggetto il servizio di parcheggio all'interno della struttura "BS PARKING" per la sosta non custodita del veicolo.

Art. 4. Con la sosta del veicolo nell'area di parcheggio l'utente conclude il contratto tacito di parcheggio, per il quale valgono le condizioni generali di contratto di cui al presente regolamento, predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. dal gestore del parcheggio medesimo.

Art. 5. Il parcheggio potrà restare chiuso in caso di assoluta necessità: per lavori, per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dal gestore.

Art. 6. Il parcheggio è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Le tariffe e le fasce orarie di pagamento sono esposte all'ingresso, presso le macchine per il pagamento automatico, presso il Punto Blu e sono pubblicate sul sito internet www.centropadane.it.

Art. 7. I potenziali clienti, per i quali è previsto il ritiro del tagliando di ingresso al momento dell'accesso al parcheggio, in caso di mancata emissione dello stesso, sono tenuti ad avvisare il personale del Gestore. Il tagliando d'ingresso non può essere trasferito ad un altro veicolo per nessun motivo.

Art. 8. In caso di smarrimento del tagliando o di deterioramento tale da renderlo illeggibile, sarà applicata, ai sensi dell'art. 1382 C.C. una penale contrattuale di € 35,00. Il contraente è tenuto a sottoscrivere tutti i documenti disposti dal Gestore ai fini della sua identificazione.

Art. 9. Ogni stallo deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo. E' fatto espresso divieto di parcheggio delle automobili all'interno degli stalli dedicati ai mezzi pesanti.

Art. 10. Il contraente è tenuto a parcheggiare il veicolo all'interno delle strisce che delimitano lo stallo ed a rispettare la segnaletica interna al parcheggio e le eventuali indicazioni del personale addetto. Nel caso di occupazione, per invasione, di due stalli il cliente sarà tenuto a pagare il doppio della tariffa

Art. 11. E' assolutamente vietato lasciare parcheggiati i rimorchi privi della motrici, a eccezione dei veicoli regolarmente autorizzati, a seguito di stipula di contratto di abbonamento riportante le targhe dei rimorchi. La sosta dei rimorchi autorizzati è prevista esclusivamente negli stalli gialli dedicati ai veicoli dei clienti possessori di abbonamento. I rimorchi parcheggiati in difformità al regolamento saranno rimossi a cura del gestore e a spese dell'utente.

Art. 12. Non sono permesse soste al di fuori degli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale (stalli), né fermate lungo le vie di transito e davanti alle entrate/uscite.

Art. 13. Il Gestore ha la facoltà di rimuovere i veicoli irregolarmente parcheggiati, di cui agli artt. precedenti, addebitando le relative spese al contraente ai costi previsti dalle tariffe in vigore stabilite per l'anno in corso dall'ANCSA per la custodia veicoli e cose sommando il prezzo del traino a quello del deposito giornaliero.

Art. 14 All'interno dell'area vige un regime di circolazione a senso unico; la marcia va effettuata, alla velocità massima di 10 km/h. Sono assolutamente vietati: il sorpasso, la retromarcia (ad eccezione delle eventuali manovre all'entrata o all'uscita dello stallo) e l'inversione di marcia. E comunque, all'interno del parcheggio, vanno osservate tutte le norme che regolano la circolazione dei veicoli.

Art. 15. È assolutamente vietato:

- a) accendere e utilizzare fuochi;
- b) campeggiare e bivaccare in qualsivoglia forma;
- c) effettuare lo scarico ed il deposito nello stallo o nelle aree del parcheggio di oggetti di qualsiasi tipo, specie se infiammabili;
- d) effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, lavare il veicolo, ricaricare le batterie;
- e) parcheggiare veicoli che presentino perdite di qualsivoglia liquido o sostanza dai serbatoi o da altre componenti o che presentino comunque difetti che possano arrecare danno al parcheggio; nel caso si verificassero comunque tali eventi il contraente ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Gestore; i costi derivanti dalla pulizia e dall'eventuale bonifica, compresa l'eliminazione di assorbenti (rifiuti speciali), saranno addebitati al contraente che li ha resi necessari;
- f) parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa sostitutiva autorizzata, così come veicoli sprovvisti di assicurazione obbligatoria;
- g) parcheggiare veicoli contenenti animali vivi e carichi eccezionali;
- h) parcheggiare veicoli contenenti merci pericolose. Sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla Legge 12 Agosto 1962, n. 1839 e s.m.i..
- i) parcheggiare rimorchi. La sosta dei rimorchi è consentita solamente ai possessori dell'abbonamento.
- l) tenere occupati gli stalli con oggetti di qualunque tipo, (es. coni, segnali, new jersey, cavalletti, scatole, tralicci, bancali...); il personale procederà al loro ritiro ed alla restituzione previo pagamento della tariffa minima per l'occupazione dello stallo.

Art. 16. Il Gestore non è responsabile del veicolo parcheggiato, né di quanto in esso contenuto, né per incendio, furto, incidente, investimento e ammaccature provocate da terzi all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del gestore del parcheggio, salvo l'ipotesi di colpa o di dolo dei suoi addetti. In tali circostanze, il danno deve essere portato a conoscenza del Gestore non appena riscontrato e, comunque, prima dell'uscita del veicolo dall'area di sosta, in modo di consentire la verifica dell'accaduto, pena la decadenza di ogni diritto di rivalsa.

L'utilizzo degli stalli non implica consegna né ricevimento in custodia del veicolo da parte del Gestore, il quale non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli parcheggiati e, pertanto, non è responsabile per danni e furti consumati o tentati ai mezzi parcheggiati o agli accessori degli stessi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: CB, televisori, gomme di scorta,

teloni, ecc.) e dei danni presunti all'interno dei veicoli su tappezzerie, accessori, cristalli, guarnizioni, serrature ed ogni oggetto di qualsiasi natura contenuto all'interno del veicolo. Ai fini delle responsabilità e degli obblighi individuali si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Codice Civile.

Art. 17. I veicoli frigorifero possono essere parcheggiati negli stalli predisposti con la colonnina di corrente nell'apposito settore solamente se in possesso di abbonamento. Negli stessi stalli non è consentito tenere il motore del veicolo acceso.

Art. 18. La durata massima di sosta è fissata in 30 giorni consecutivi, ad eccezione degli abbonati, trascorsi i quali il Gestore avrà la facoltà di rimuovere il veicolo, addebitandone tutti i costi al proprietario del mezzo stesso.

Art. 19. Al fine di utilizzare l'abbonamento il sottoscrittore deve comunicare il numero di targa del veicolo con il quale accederà all'area e si impegna a comunicare, anche tramite email, all'indirizzo bsparking@centropadane.it qualsiasi variazione dovesse intercorrere.

Art. 20. Il pagamento del corrispettivo del parcheggio va effettuato presso il Punto Blu o alle casse automatiche prima del ritiro del veicolo per l'uscita. Il mancato pagamento del corrispettivo determina il diritto del gestore di trattenere il veicolo sino alla regolarizzazione, ai sensi dell'art. 2756 comma 3 C.C..

Art. 21. L'emissione di fattura per gli abbonamenti sarà effettuata contestualmente al pagamento del corrispettivo, compilando l'apposito modulo disponibile presso il Punto Blu. Per quanto riguarda il parcheggio orario la ricevuta di pagamento emessa dalla cassa automatica dovrà essere inviata, corredata dei dati di fatturazione e di un francobollo, ad Autostrade Centro Padane S.p.A., Loc. San Felice, 26100 CREMONA, che provvederà all'emissione della fattura.

Art. 22. Le aree di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate adottando la massima cura e diligenza; eventuali danni saranno riparati dal gestore ed oggetto di richiesta risarcitoria al responsabile. In nessun caso il gestore risponde dei danni causati da un uso dell'area di parcheggio che sia in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 23. Presso il parcheggio è installato un sistema di videosorveglianza al solo fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio aziendale del gestore e di prevenire atti illeciti e ogni forma di pericolo per l'incolumità delle persone. Le immagini vengono conservate esclusivamente dal personale addetto alla gestione del parcheggio riferibile al gestore e vengono cancellate entro le 72 ore dall'avvenuta registrazione, salvo necessità di ulteriore conservazione disposta dal responsabile del trattamento dati ai fini di documentare illeciti o fornire supporto per denunce o indagini delle forze dell'ordine. Le immagini sono consultabili solo dal personale addetto alla gestione del parcheggio per lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 24. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la Società informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti ha natura obbligatoria ed è finalizzato ad adempiere alle previsioni normative per l'assolvimento degli obblighi contrattuali. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di strumenti elettronici. La Società si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dal contraente. Si precisa che il contraente ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs.. Titolare del trattamento è la Società Autostrade Centro Padane S.p.A..

Art. 25. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento generale si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.